

Articolo 15

Servizio di picchetto

b. Computo come durata del lavoro

(art. 6 e 9–31 LL)

¹ Se il servizio di picchetto è prestato nell'azienda, tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro.

² Se il servizio di picchetto è prestato fuori dell'azienda, il tempo messo a disposizione è computato sul tempo di lavoro nella misura dell'attività effettivamente svolta dal lavoratore per l'azienda. In questo caso, la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata sul tempo di lavoro.

Premessa

Se il servizio di picchetto è prestato nell'azienda, tutto il tempo messo a disposizione è calcolato come tempo di lavoro; se è prestato fuori, viene computato solo il tempo in cui è stata effettivamente svolta l'attività, incluso il tempo di viaggio.

In linea di massima, la legge non si basa su una definizione rigorosa di azienda (art. 1 LL), anche se, in alcuni casi, caratteristiche specifiche legate ai locali o agli impianti svolgono un ruolo importante come nel caso, ad esempio, dell'approvazione dei piani per le aziende industriali (art. 5 e 7 LL). Il termine di azienda si applica ad ogni organizzazione di lavoro nella quale il lavoratore deve inserirsi e ad ogni posto di lavoro nel quale il lavoratore deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli (art. 18 cpv. 5 OLL 1).

Se il servizio di picchetto richiede che il lavoratore intervenga entro un termine brevissimo, ad esempio entro pochi minuti dalla chiamata, il lavoratore non ha in pratica la possibilità di lasciare l'azienda e di conseguenza non può godere del proprio tempo libero. In casi estremi come questo si devono prendere in considerazione tutti i parametri del servizio di picchetto per stabilire se si tratta di ore di lavoro «normali» o di un vero e proprio servizio di picchetto. La competenza per queste decisioni appartiene ai Cantoni (art. 41 cpv. 3, LL).

Capoverso 1

Se il servizio di picchetto è prestato nell'azienda, tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro. Al lavoratore deve essere immediatamente concesso l'intero tempo di riposo quotidiano anche se non ha avuto luogo alcun intervento. Se, a causa del servizio di picchetto, viene superato il limite massimo della durata del lavoro settimanale, si è in presenza di lavoro straordinario.

Capoverso 2

Se il servizio di picchetto è prestato fuori dell'azienda, solo il tempo in cui è stata effettivamente prestata attività lavorativa è considerato tempo di lavoro. In deroga all'articolo 13 capoverso 1 OLL 1 è calcolato come tempo di lavoro anche il tempo necessario per il tragitto da casa al posto di lavoro e viceversa. Per quanto concerne il periodo di riposo giornaliero si rinvia all'articolo 19 capoverso 3 OLL 1. Se il lavoratore presta servizio su chiamata durante una domenica, ma non è chiamato ad intervenire, il datore di lavoro non è tenuto ad accordargli un giorno di riposo compensativo, ma la domenica in questione non può neppure essere considerata come una domenica libera accordata.